

AMI FERRARA Srl – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI/SERVIZI

Art. 1 – Validità

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito anche per brevità, "CGF"), sono parte integrante di qualsiasi Ordine/Contratto emesso/stipulato da AMI FERRARA srl, Sede legale Via Stefano Trenti, 35 – 44122 FERRARA – C.F. e P.IVA 01602780387 (di seguito anche, per brevità, AMIFE).

Le presenti CGF si intendono accettate dal Fornitore ai sensi dell'art. 1341 – 1° comma del Codice Civile. La loro sottoscrizione costituisce espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni di vendita ed espressa accettazione dei termini e delle condizioni qui stabilite. AMI FERRARA srl si riserva, in qualsiasi momento, di non emettere Ordini o stipulare Contratti ogni qualvolta il Fornitore non abbia sottoscritto per accettazione le presenti CGF.

AMI FERRARA srl si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione periodica delle presenti CGF, la cui versione aggiornata, sarà pubblicata su sito ufficiale www.ami.fe.it

Qualora uno o più delle clausole contenute nelle CGF o negli Ordini/Contratti sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. La versione autentica delle presenti CGF è quella redatta in lingua italiana indipendentemente dal fatto che le stesse siano tradotte in altra lingua. La documentazione che il fornitore, in ragione dell'incarico ricevuto, fosse tenuto a consegnare a AMI FERRARA srl dovrà essere in lingua italiana.

Art. 2 – Prezzi e durata

I prezzi pattuiti rimangono fissi e invariabili per tutta la durata dell'Ordine/Contratto, con rinuncia del Fornitore ad avvalersi dell'art. 1467 del Codice Civile. La durata delle forniture è quella prevista nell'Ordine/Contratto. E' tassativamente escluso il rinnovo tacito delle forniture. A fronte di riduzioni straordinarie dei valori di mercato di merci o servizi inerenti la fornitura, AMI FERRARA srl si riserva di richiedere al fornitore un adeguamento dei prezzi in essere.

Art. 3 – Consegna dei materiali

La consegna dei materiali ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore ad AMI FERRARA srl, si considera avvenuta all'atto della consegna degli stessi presso i locali indicati nell'ordine/contratto. Le consegne e le spedizioni si intendono fatte a rischio, pericolo e con oneri a carico del Fornitore. Sono considerate valide unicamente le quantità di materiali risultanti dai controlli effettuati dal personale di AMI FERRARA srl, quest'ultimo si riserva di eccepire la difformità tra le quantità indicate nel Documento di Trasporto e quelle effettivamente ricevute entro il termine di 7 giorni dalla data della consegna. La consegna dei materiali a AMI FERRARA srl non costituisce accettazione di tali materiali.

I termini di consegna indicati nell'ordine devono intendersi essenziali. Nel caso in cui tali termini non siano rispettati AMI FERRARA srl, oltre a richiedere il risarcimento del danno subito, potrà:

- a) addebitare al fornitore una penale per il ritardo pari al 3% dell'importo della fornitura non consegnata nei termini, per ogni settimana di ritardo o frazione di essa fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo della fornitura;
- b) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile dandone comunicazione al fornitore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4 – Accettazione

L'accettazione di ogni fornitura di merce o di prestazioni è subordinata al positivo esito della verifica di conformità all'Ordine o Contratto e a quanto previsto nelle prescrizioni tecniche stabilite da AMI FERRARA srl, nonché alla presenza della documentazione richiesta nell'Ordine o Contratto. Nel caso AMI FERRARA srl non abbia comunicato prescrizioni tecniche al Fornitore, quest'ultimo deve far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi prescritti per legge o per contratto, consegnando la documentazione attestante l'esito favorevole. I Beni forniti devono essere completi di tutti i dispositivi di sicurezza, certificazioni, marcature CE, certificati di conformità ed ogni altra documentazione previsti dalle normative vigenti. I beni/prestazioni difettosi o comunque privi dei requisiti prescritti dalla legge o concordati con AMI FERRARA srl saranno rifiutati e tenuti a disposizione del fornitore che dovrà provvedere al sollecito ritiro a proprie cure e spese (saranno addebitate al fornitore anche le spese eventualmente sostenute da AMI FERRARA srl per lo stoccaggio della merce difettosa). Qualora i beni che non corrispondono a quelli oggetto del contratto venissero depositati presso AMI FERRARA srl, ciò non rappresenterà accettazione degli stessi e pertanto nessuna responsabilità sarà assunta da AMI FERRARA srl per tali materiali. AMI FERRARA srl si riserva, comunque, il diritto di richiedere al fornitore la riparazione o la sostituzione dei beni/ il ripristino e/o la ripetizione delle prestazioni difettose o prive delle caratteristiche concordate fatta salva, in ogni caso, la facoltà di AMI FERRARA srl di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del Codice Civile, AMI FERRARA srl potrà denunciare vizi e difetti dei beni/prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto entro 30 giorni dalla scoperta.

In mancanza di diverso accordo, il termine di garanzia è di due anni dalla consegna delle forniture. In caso di sostituzione di forniture difettose il termine di garanzia decorre ex novo dalla data di consegna della merce/prestazione riparata o fornita in sostituzione.

Art. 5 – Pagamenti

Le fatture devono essere intestate a AMI FERRARA srl, inviate all'indirizzo di cui al precedente art. 1 e devono riportare i riferimenti dell'ordine, in particolare la ragione sociale e gli estremi fiscali di AMI FERRARA srl, la data e il numero dell'ordine.

AMI FERRARA srl effettua i pagamenti mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura rilevabile dal timbro di protocollo o nel diverso termine indicato nell'ordine di acquisto fatto salvo, in ogni caso, l'esito positivo della verifica del bene consegnato o del servizio reso rispetto a quanto pattuito.

Qualora le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti, AMI FERRARA srl può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

Art. 6 – Licenze

Il Fornitore garantisce:

- a) di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto degli Ordini/Contratti emessi/stipulati da AMI FERRARA srl;
- b) di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere i beni da fornire e/o quelli utilizzati per fornire la prestazione;
- c) che AMI FERRARA srl ha il pieno diritto di usare e vendere tali beni oggetto della fornitura.

Il Fornitore solleva AMI FERRARA srl da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, compresi quelli sulle opere dell'ingegno e sulle licenze.

AMI FERRARA srl – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI/SERVIZI

Art. 7 – Subappalto

Il Fornitore non può cedere o subappaltare la fornitura senza il consenso scritto di AMI FERRARA srl. Il subappalto della fornitura, seppur autorizzato da AMI FERRARA srl mantiene ogni responsabilità, sia civile che penale, in capo al Fornitore.

Art. 8 – Riservatezza e non concorrenza

Il Fornitore garantisce di mantenere l'assoluta riservatezza su eventuali informazioni aziendali interne di AMI FERRARA srl delle quali può venire a conoscenza durante il rapporto contrattuale. Nel caso il Fornitore abbia accesso a strumenti informatici di AMI FERRARA srl, egli si impegna a rispettare le Condizioni generali di utilizzo del Sistema Informatico di AMI FERRARA srl che qui si intendono integralmente richiamate. Il Fornitore si impegna ad evitare nel modo più assoluto che le modalità o le informazioni relative al suo rapporto commerciale con AMI FERRARA srl possano in qualsiasi modo favorire soggetti concorrenti con la stessa AMI FERRARA srl. Il mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza e/o di non concorrenza darà luogo all'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la facoltà di AMI FERRARA srl di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

In particolare il Fornitore si impegna a:

- a) trattare le informazioni come riservate e confidenziali prendendo ogni precauzione affinché le stesse rimangano tali;
- b) rendere previamente edotti degli obblighi di riservatezza assunti nei confronti di AMI FERRARA srl tutti i soggetti che avranno accesso alle informazioni in argomento;
- c) non duplicare documenti o file ricevuti da AMI FERRARA srl, garantendo la loro conservazione esclusivamente nel formato originale;
- d) utilizzare le informazioni al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali;
- e) rendere con immediatezza qualsiasi documento o file fornito da AMI FERRARA srl su semplice richiesta, anche verbale, della stessa.

Art. 9 – Responsabilità e Sicurezza

Il Fornitore di servizi / prestazioni è responsabile verso AMI FERRARA srl e verso i terzi dei danni a persone e cose provocati nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto sia dal proprio personale che da eventuali subappaltatori. A tal proposito il Fornitore deve stipulare polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità che possa insorgere nei confronti di AMI FERRARA srl.

Il Fornitore di servizi / prestazioni si impegna a rispettare ogni adempimento previsto nel Capitolato Interno di Sicurezza di AMI FERRARA srl, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Il Fornitore di prodotti / materiali, è responsabile verso AMI FERRARA srl e verso i terzi per le conseguenze e i danni a persone e cose provocati in qualunque caso dal prodotto / materiale fornito, se questo è risultato in qualsiasi modo difettoso, carente, o non conforme alle specifiche tecniche del produttore, o ai requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti nell'ordine, o alle normative vigenti in Italia e/o nella Comunità Europea.

Art. 10 – Compensazione

Nel caso in cui AMI FERRARA srl dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base di quanto previsto nel presente documento o negli Ordini o Contratti, il Fornitore autorizza espressamente AMI FERRARA srl ad emettere fattura corrispondente e a detrarre l'importo da quelli dovuti da AMI FERRARA srl al Fornitore oppure a sommare il credito a qualsiasi credito a favore di AMI FERRARA srl. Per l'applicazione della compensazione si applicano le modalità previste dall'art. 1243 del Codice Civile.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- b) cessazione dell'attività da parte del Fornitore;
- c) ritardo nella consegna o nell'esecuzione della prestazione superiore a 30 giorni, comprese le ipotesi di casi fortuiti e di forza maggiore;
- d) perdita delle licenze o dei diritti di cui all'art. 6 delle presenti CGF;
- e) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali nell'Ordine/Contratto emesso da AMI FERRARA srl. Il Fornitore è comunque tenuto a eseguire la prestazione anche oltre il termine pattuito a meno che AMI FERRARA srl dichiari che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in deroga a quanto previsto dall'art. 1457 del Codice Civile;
- f) non rispondenza della fornitura, sia essa di beni che di servizi, a quanto pattuito;
- g) mancata rimozione, demolizione, distruzione dei materiali resi o non accettati da AMI FERRARA srl a causa di vizi o di carenze qualitative;
- h) violazione dell'art. 7, o dell'art. 8, o dell'art. 9 delle presenti CGF.

Il Fornitore è tenuto, comunque, al risarcimento delle perdite e dei danni subiti da AMI FERRARA srl.

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

Art. 13 – Trattamento dei dati

AMI FERRARA SRL informa che i dati personali del Fornitore acquisiti in occasione della emissione/stipulazione di ordini/contratti di fornitura di beni o servizi sono trattati in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003, come modificato da D. Lgs. 101/2018. In particolare, il trattamento avverrà in conformità alla Informativa ex art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016 consegnata al Fornitore unitamente alle presenti Condizioni Generali

PER ACCETTAZIONE: Il Fornitore (timbro e firma)

Ferrara, li _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 1 – Validità, 2 – prezzi e durata, 3 – Consegna dei materiali, 4 – Accettazione, 5 Pagamenti, 6 – Licenze, 7 – Subappalto, 8 – Riservatezza e non concorrenza, 9 – Responsabilità e Sicurezza, 10 – Compensazione, 11 – Clausola risolutiva espressa e 12 – Foro competente, delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Il Fornitore (timbro e firma)

Ferrara, li _____